

A CHI SPETTA'ASSISTENZA DI BASE AGLI ALUNNI DISABILI?

L'assistenza di base agli alunni disabili è compito preciso del personale ATA (i c.d. bidelli) e questo è stabilito sia dalla Legge 107/2015 (la "Buona Scuola"), sia dal CCNL della scuola, sia da esplicite Note Ministeriali, sia da alcune sentenze della Magistratura, in particolare la sentenza n° 22786 depositata il 30 maggio 2016. Anche il "REGOLAMENTO DI ROMA CAPITALE PER IL SERVIZIO EDUCATIVO PER L'AUTONOMIA DEGLI ALUNNI CON DISABILITÀ" (Deliberazione dell'Assemblea Capitolina n. 80/2017) e i Capitolati dei bandi si esprimono nella stessa direzione, sia pure con un linguaggio meno esplicito.

E' importante che gli AEC/OEPA pretendano dalle direzioni scolastiche e da tutto il personale (ATA, insegnanti di sostegno, ecc.) il rispetto di tali disposizioni e si rifiutino di acconsentire a fornire prestazioni improprie e che non gli competono, mettendo a rischio la propria sicurezza.

Il CCNL del comparto scuola:

- ART. 47 - COMPITI DEL PERSONALE ATA

1. I compiti del personale A.T.A. sono costituiti:

- a) dalle attività e mansioni espressamente previste dall'area di appartenenza;
- b) da incarichi specifici ;

2. La relativa attribuzione è effettuata dal dirigente scolastico, secondo le modalità e i criteri definiti dalla contrattazione d'istituto nell'ambito del piano delle attività. Le risorse utilizzabili, per le predette attività, a livello di ciascuna istituzione scolastica, sono quelle complessivamente spettanti sulla base dell'applicazione dell'art. 50 del CCNI del 31.08.99. Esse saranno particolarmente finalizzate per l'area A per l'assolvimento dei compiti legati all'assistenza alla persona, **all'assistenza all'handicap** e al pronto soccorso.

Area A

Esegue, nell'ambito di specifiche istruzioni e con responsabilità connessa alla corretta esecuzione del proprio lavoro, attività caratterizzata da procedure ben definite che richiedono preparazione non specialistica. È addetto ai servizi generali della scuola con compiti di accoglienza e di sorveglianza nei confronti degli alunni, nei periodi immediatamente antecedenti e successivi all'orario delle attività didattiche e durante la ricreazione, e del pubblico; di pulizia dei locali, degli spazi scolastici e degli arredi; di vigilanza sugli alunni, compresa l'ordinaria vigilanza e l'assistenza necessaria durante il pasto nelle mense scolastiche, di custodia e sorveglianza generica sui locali scolastici, di collaborazione con i docenti. **Presta ausilio materiale agli alunni portatori di handicap nell'accesso dalle aree esterne alle strutture scolastiche, all'interno e nell'uscita da esse, nonché nell'uso dei servizi igienici e nella cura dell'igiene personale anche con riferimento alle attività previste dall'art. 47.**

La Legge 107/2015 e il decreto attuativo 66/2017

Legge 105/17

- ART 1 C.124:

la formazione in servizio e' obbligatoria, permanente e strutturale. Le attivita' di formazione sono definite dalle singole istituzioni scolastiche in coerenza con il piano triennale dell'offerta formativa:

(COMMENTO: non ci si può rifiutare di effettuare la formazione se richiesto dalle necessità della scuola su indicazione del Dirigente Scolastico . Diventa OBBLIGATORIO fare il corso che prevede anche l'aumento salariale di 1000 euro l'anno per gli ATA che assumeranno l'incarico dell'assistenza di base ai bambini con disabilità.)

- Decreto Legislativo 66/17 (decreto attuativo della legge 107 “Buona Scuola”, in materia di inclusione scolastica)

- ART 3 PRESTAZIONI E COMPETENZE:

2. Lo Stato provvede, per il tramite dell'Amministrazione scolastica:

b) alla definizione dell'organico del personale amministrativo, tecnico e ausiliario (ATA) tenendo conto, tra i criteri per il riparto delle risorse professionali, della presenza di bambine e bambini, alunne e alunni, studentesse e studenti con disabilità certificata;

c) **all'assegnazione, nell'ambito del personale ATA, dei collaboratori scolastici nella scuola statale anche per lo svolgimento dei compiti di assistenza previsti dal profilo professionale;...**

5. Gli Enti locali, provvedono ad assicurare... a) gli interventi necessari per garantire l'assistenza per l'autonomia e per la comunicazione personale, inclusa l'assegnazione del personale, come previsto dall'articolo 13, comma 3.

Sentenza della Suprema Corte di Cassazione n. 22786/16

IMPORTANTE: La sentenza della Corte di Cassazione, sez. VI Penale n° 22786 depositata il 30 Maggio 2016 ha confermato una **condanna penale per “rifiuto d'atti d'ufficio” e lesioni a delle collaboratrici scolastiche** che si erano rifiutate di prestare assistenza igienica nel cambio del pannolino ad una bimba con disabilità. Le collaboratrici scolastiche vengono condannate proprio in base all'art. 47 del CCNL e condannate al risarcimento dei danni (4.500 euro) e a pene detentive sospese perché prescritte.

Nota Ministeriale n. 3390/2001

NOTA MINISTERIALE N.3390 DEL 30/11/2001

“Competenze dell’istituzione scolastica

Premesso che **la SCUOLA deve garantire l’assistenza di base agli alunni disabili**, si evidenzia come, nelle diverse fasi contrattuali, le mansioni di assistenza sono state più volte modificate, anche in seguito al trasferimento del personale addetto a tali mansioni, dal comparto delle Autonomie Locali al comparto scuola e inserite con l’accordo relativo al secondo biennio economico siglato in data 15/2/2001 nel profilo professionale del collaboratore scolastico. Infatti la tabella D dell’accordo citato pone, tra le mansioni proprie del profilo di tutti i collaboratori scolastici, l’ausilio materiale agli alunni portatori di handicap nell’accesso dalle aree esterne alle strutture scolastiche e nell’uscita da esse, in cui è ricompreso lo spostamento nei locali della scuola.

Per quanto riguarda le attività di ausilio materiale agli alunni portatori di handicap per esigenze di particolare disagio e per le attività di cura alla persona ed ausilio materiale nell’uso dei servizi igienici e nella cura dell’igiene personale dell’alunno disabile, nelle scuole di ogni ordine e grado, tali mansioni rientrano tra le funzioni aggiuntive (allegato 6 punto 4 lettera b del CCNI e tabella D citata, ultimo capoverso), da assegnare prioritariamente per soddisfare tali esigenze e da remunerare con risorse contrattuali (Tabella D ultimo capoverso e Intesa MIUR-OO.SS del 9/11/2001).

A tal fine, il Dirigente scolastico dovrà attivare le procedure previste dall’articolo 50 e dall’allegato 7 del CCNI 98-01 per l’attribuzione delle funzioni aggiuntive sulla base delle domande presentate, tenendo conto anche di quanto previsto dall’Intesa citata, che individua come esigenza prioritaria l’assistenza agli alunni disabili.

Per assicurare l’attività di cura alla persona ed ausilio materiale agli alunni disabili, qualora il numero delle funzioni aggiuntive assegnate sia insufficiente, si dovrà procedere all’erogazione di specifici compensi, in base a quanto previsto dall’ultimo capoverso della TAB. D citata e dal punto 3 dell’Intesa sopra indicata (...)

(...) Rimane ***all’Ente Locale il compito di fornire l’assistenza specialistica da svolgersi con personale qualificato*** sia all’interno che all’esterno della scuola, (Protocollo d’Intesa del 13/9/2001) come secondo segmento della più articolata **assistenza all’autonomia e alla comunicazione personale** prevista dall’art. 13, comma 3, della Legge 104/92, a carico degli stessi enti. Si tratta di figure quali, a puro titolo esemplificativo, l’educatore professionale, l’assistente educativo, il traduttore del linguaggio dei segni o il personale paramedico e psico-sociale (proveniente dalle ASL), che svolgono assistenza specialistica nei casi di particolari deficit”

(COMMENTO: in questa Nota il compito dell’Ata di assistere i bambini con disabilità è considerato compito aggiuntivo, con l’obbligo, da parte del Dirigente di fare in modo di attuare la legge.)

DELIBERA 80/2017 COMUNE DI ROMA - REGOLAMENTO DEL SERVIZIO EDUCATIVO PER L’AUTONOMIA DEGLI ALUNNI CON DISABILITÀ

- ART.11 MANSIONI:

1. L’OEPA è una figura distinta e non sostitutiva delle altre figure presenti a scuola, quali docenti curricolari, di sostegno e collaboratore scolastico. L’attività dell’operatore contempla il **supporto alla cura dell’igiene personale e alla deambulazione integrando**

le attività del collaboratore scolastico nel rispetto di quanto previsto dalla normativa vigente e dai CCNL di settore;

2. 2. L'intervento dell'OEPA è personalizzato ai bisogni specifici di ogni alunno/a con disabilità con lo scopo di supportare l'alunno/a negli aspetti delle **funzionalità compromesse ed indicate nel PEI** e di favorire, attraverso l'esperienza educativa, il pieno inserimento nella comunità scolastica;

COMMENTO:

ART.1: “supporto” significa, che in accordo con la Legislazione Nazionale, all’ATA è data l’”assistenza materiale”; l’OEPA aiuta in seconda battuta, **in compresenza e mai in solitaria, per ragioni legali, sanitarie e di sicurezza;**

ART.2: il PEI contiene obiettivi a finalità educativa, quindi, per loro stessa natura, raggiungibili; nel PEI possono essere indicati obiettivi di sviluppo legati al RAGGIUNGIMENTO delle autonomie; qualora questo non fosse fisicamente possibile (es. minori non deambulanti) non può considerarsi obiettivo educativo e non può essere inserito nel PEI. Ergo, non è di competenza dell’Oepa, le cui mansioni sono strettamente legate alla Progettazione Educativa Individualizzata.

Il testo del Regolamento è riportato integralmente anche nei capitoli dei bandi per l’assegnazione del servizio di cui costituisce parte integrante.

In conclusione, è evidente che quanto avviene in molte scuole romane - spesso (purtroppo) a causa dell’inconsapevolezza dei propri diritti da parte degli operatori – è assolutamente arbitrario e illegale. **Invitiamo, quindi, le colleghe e i colleghi, oltre a rifiutarsi di compiere attività improprie e illegali, a segnalare prontamente eventuali richieste e/o pressioni in tal senso al Municipio in cui ha sede la scuola, alle organizzazioni sindacali e, naturalmente, al Comitato Romano AEC.**